

ROMA



Protocollo RC n. 3151/2025

Deliberazione n. 77

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2025

VERBALE N. 11

Seduta Pubblica dell'11 febbraio 2025

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2025, il giorno di martedì 11 del mese di febbraio, alle ore 14,01 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta la sottoscritta Vice Segretaria Generale per l'assistenza all'Assemblea, dott.ssa Luisa MASSIMIANI.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,27 – assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,50 – la Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 29 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Celli Svetlana, Corbucci Riccardo, Diaco Daniele, Fermariello Carla Consuelo, Ferrara Paolo, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Meleo Linda, Melito Antonella, Michetelli Cristina, Nanni Dario, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Petrolati Sandro, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Barbato Francesca, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Caudo Giovanni, Cicculi Michela, Converti Nella, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Erbaggi Stefano, Ferraro Rocco, Leoncini Francesca, Masi Mariacristina, Mussolini Rachele, Politi Maurizio, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico e Santori Fabrizio.

La Presidente constata che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, la Vice Sindaco Scozzese Silvia e l'Assessore Smeriglio Massimiliano.

(OMISSIS)

13^a Proposta (Dec. G.C. n. 7 del 31 gennaio 2025)

Determinazione delle misure della Tassa sui Rifiuti (TaRi) per l'annualità 2025.

Premesso che

l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito e disciplinato l'Imposta Unica Comunale (IUC) e la sua componente Tassa sui Rifiuti (TaRi);

l'articolo 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, con decorrenza dall'1 gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TaRi);

il comma 702 dell'articolo 1 della L. n. 147 del 2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

l'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 33 del 18 luglio 2014 ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TaRi), successivamente modificato con Deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 12 del 20 marzo 2015, n. 33 del

30 marzo 2018 e n. 116 del 30 settembre 2020 e, in ultimo, approvato con Deliberazione n. 104 del 29 maggio 2023;

l'articolo 1, comma 654, della citata L. n. 147 del 2013 prescrive che, in ogni caso, la TaRi deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

l'articolo 1, comma 683, della L. n. 147 del 2013 prevede l'approvazione delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Premesso, inoltre, che

l'articolo 1, comma 527, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito Autorità o ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);
- "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h).

con la Deliberazione n. 363 del 3 agosto 2021 ARERA ha approvato la Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 e l'approvazione del MTR-2 (Allegato A alla delibera stessa), per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante TaRi;

con Deliberazione n. 389 del 3 agosto 2023 ARERA ha disposto l'Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) recante le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento;

in particolare, la citata deliberazione ARERA n. 389/2023 prevede:

- la definizione delle componenti di costo in: costi operativi, costi d'uso del capitale e componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2024-2025;

- la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;
- la determinazione dei corrispettivi per l'utenza in ciascuna annualità 2024 e 2025 attraverso le componenti di costo fisso e variabile individuate in base all'MTR-2 attribuendo i costi tra utenze domestiche e non domestiche, in coerenza con le tabelle del D.P.R. 158/1999;

il metodo MTR-2 prevede che le componenti di costo da utilizzare per la costruzione del PEF 2024, siano riferite all'anno a-2, ossia all'esercizio finanziario 2022, risultanti, come detto, da fonti contabili obbligatorie, e che le componenti di costo da utilizzare per la costruzione del PEF 2025, siano riferite alle informazioni desumibili dal bilancio preconsuntivo 2023.

Considerato che

con Deliberazione n. 51 del 30 aprile 2024, l'Assemblea Capitolina ha approvato il Piano Economico Finanziario TaRi. per il secondo biennio del periodo regolatorio 2022-2025 redatto secondo il Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alle citate deliberazioni di ARERA n. 363/2021 e n. 389/2023, quantificando i costi per le seguenti annualità:

- 2024 pari a € 844.897.261,04 compresa I.V.A.;
- 2025 pari a € 862.962.811,41 compresa I.V.A.;

i costi sopra riportati costituiscono a loro volta la base finanziaria su cui articolare le tariffe TaRi per il biennio 2024-2025, come previsto dall'articolo 8 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021;

per l'anno 2025 ai fini del calcolo delle tariffe, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.4., della Determinazione ARERA n. 2 del 4 novembre 2021, dal totale dei costi del Piano Economico Finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

1. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, che per Roma Capitale ammonta a € 1.795.989,10;
2. le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione realizzate negli esercizi finanziari fino al 2024, non inseriti nei PEF degli anni precedenti, pari ad € 52.332.418,58;

per un totale di detrazioni pari a € 54.128.407,68;

una parte del costo del servizio riguarda gli immobili di proprietà di Roma Capitale e pertanto, viene coperto con fondi messi a disposizione dall'Ufficio del Patrimonio, pari a € 5.811.836,93, importo che parimenti è sottratto dal totale dei costi del PEF;

conseguentemente, il totale dei costi da finanziare con la TaRi per l'annualità 2025 ammonta a € 803.022.566,80 di cui parte fissa € 285.573.960,71 (il 35,56%) e parte variabile € 517.448.606,09 (il 64,44%);

la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e le tariffe delle utenze non domestiche sono distinte per categorie di attività, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TaRi).

Rilevato che

è necessario individuare gli indirizzi e i criteri per la distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenze, con particolare riguardo soprattutto alle implicazioni di carattere sociale e all'attenzione posta dal legislatore per le utenze domestiche;

in relazione alle suddette priorità, ai fini della ripartizione tra i diversi soggetti del predetto carico di prelievo complessivo, in applicazione dell'algoritmo di calcolo riportato nello schema di cui all'Allegato 1, corredato dal glossario delle sigle utilizzate (Allegato 2), sono state operate le seguenti scelte:

- a) ripartizione del carico di prelievo tra parte fissa e parte variabile dei costi risultanti dal Piano Economico Finanziario 2024-2025: le quote rispettivamente considerate, derivano dall'aggregazione delle diverse voci di costo del citato Piano Economico Finanziario per l'anno 2025, in applicazione della classificazione riportata nel MTR-2;
- b) inclusione tra i costi efficienti del servizio dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. n. 633/1972 sulla parte fissa e variabile;
- c) ripartizione del prelievo tra utenze domestiche (relative alle abitazioni) e utenze non domestiche secondo il criterio della produzione media dei rifiuti delle rispettive categorie: ai fini della determinazione delle quote di ripartizione in questione, sono stati considerati i coefficienti di produzione di rifiuti per metro quadro (kg/m²) riportati alle tabelle 1a, 2, 3a e 4a (relative, rispettivamente, alle utenze non domestiche e domestiche) del D.P.R. n. 158 del 1999, applicandoli alle superfici registrate nel database della Tariffa aggiornato al 31 dicembre 2024, e attribuendo il 55,57% alle utenze non domestiche e il 44,43% alle utenze domestiche, fatto salvo quanto indicato alla successiva lettera d). Tale risultato nasce da una stima della produzione potenziale di rifiuti dei due comparti alla luce dei coefficienti presuntivi indicati dal D.P.R. n. 158 del 1999 ed è stato, pertanto, adottato, arrotondato, quale parametro di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche.

La parte fissa della tariffa, che rappresenta la parte correlata ai costi di carattere strutturale, non variabili in relazione alla effettiva produzione di rifiuti dei comparti componenti, bensì rappresentativi del dimensionamento della struttura industriale e tecnico-amministrativa preposta alla gestione, è stata portata al 47,78% per le famiglie, per tener conto sia del fatto che il servizio AMA per le famiglie è più capillare di quello per le aziende, sia della gradualità di qualsiasi variazione tariffaria prevista dal D.P.R. n. 158 del 1999. Alle utenze non domestiche è attribuito il restante 52,22%.

La parte variabile è stata attribuita in ragione del 42,58% alle utenze domestiche e del 57,42% alle utenze non domestiche al fine di tener conto dei risultati ottenuti dall'applicazione dei coefficienti presuntivi di produzione.

Il ricorso a coefficienti presuntivi è dovuto al fatto che le attuali modalità di conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta e trattamento non consentono di misurare con precisione l'apporto delle utenze non domestiche separatamente da quello delle utenze domestiche e misurazioni puntuali porterebbero a significativi aumenti dei costi;

- d) per ciò che riguarda la ripartizione del prelievo all'interno del comparto utenze domestiche, l'introduzione del parametro "numerosità del nucleo familiare" senza adeguati correttivi avrebbe portato a variazioni significative del prelievo con l'aumentare del nucleo familiare, per effetto degli aumenti particolarmente elevati riservati alle abitazioni caratterizzate da minor superficie e maggior numero di

occupanti e - correlativamente - per effetto delle diminuzioni di tariffa risultanti per le abitazioni caratterizzate da maggior superficie e occupate da nuclei di un solo componente. Pertanto, al fine di assicurare la necessaria gradualità nell'applicazione della tariffa ed evitare aggravii di prelievo insostenibili per le famiglie numerose, in considerazione del principio di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. 158 del 1999 e a tutela dei nuclei familiari numerosi, il calcolo della tariffa è stato effettuato, relativamente alle utenze domestiche, in modo distinto: per una quota pari al 78,3% del gettito previsto, attraverso l'applicazione di tariffe fisse per metro quadro, pari all'80% delle tariffe in vigore nel 2002 ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; per la restante quota del 21,7% vengono integralmente applicati i coefficienti di parametrizzazione di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, crescenti al crescere del numero di componenti del nucleo familiare, riferiti, distintamente, alla parte fissa (Ka) e alla parte variabile (Kb) della tariffa. I coefficienti in questione, tratti dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato al D.P.R. n. 158 del 1999 sono riportati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento all'Allegato 3. Per i nuclei familiari più numerosi composti da più di tre persone, il coefficiente applicato è quello minimo. Con le nuove regole di allocazione dei costi dettate dal MTR e poi con il MTR-2 la suddivisione tra parte variabile e fissa della tariffa varia portando ad un aumento della quota variabile rispetto alla metodologia prevista dal D.P.R. 158 del 1999;

- e) per ciò che riguarda la ripartizione del prelievo all'interno del comparto delle utenze non domestiche e, quindi, la determinazione delle misure tariffarie di ciascuna delle categorie, sono stati integralmente applicati i coefficienti di produzione dei rifiuti di cui alle tabelle (3a) e (4a) del D.P.R. n. 158 del 1999, determinando le misure di ciascun coefficiente nell'ambito degli intervalli tra misura minima e misura massima ivi previsti. La graduazione dei coefficienti è la medesima tra le diverse categorie sia per la parte fissa (Kc) sia per la parte variabile (Kd) della tariffa. Al fine di perequare gradualmente il trattamento delle diverse tipologie di aziende sui parametri del D.P.R. n. 158 del 1999 è stato operato un adeguamento verso valori intermedi o verso valori superiori compresi nei limiti massimi delle tabelle (3a) e (4a) limitatamente ad alcune categorie, risultanti grandi produttori di rifiuti, applicando coefficienti minimi o valori intermedi. I coefficienti e le tariffe unitarie per metro quadrato applicabili alle 26 categorie delle utenze non domestiche sono riportati nella tabella allegata e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 4);

in relazione alle disposizioni del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TaRi), il presente provvedimento determina le percentuali di riduzione per ciascuna tipologia di agevolazione, come di seguito rappresentato:

Tipologia agevolazione	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Autocompostaggio	30%	-
Autocompostaggio, compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose "prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche" e pratica del compostaggio di comunità	-	10%

Spreco alimentare	-	fino al 25%, come da determinazione dirigenziale n. Rep. QL/1895 del 17/12/2021, integrata dalla determinazione dirigenziale n. Rep. NA/187 del 22/12/2022.
-------------------	---	---

Tenuto conto che

l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe 2022), convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TaRi e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TaRi o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

in virtù di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la tassa sui rifiuti acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del medesimo D.L., a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e che il comune effettui il predetto invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

sempre in base al citato articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201 del 2011, i versamenti della tassa sui rifiuti la cui scadenza è fissata dal comune prima del 10 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti la cui scadenza è fissata in data successiva al 10 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Atteso che

in data 30 gennaio 2025, il Direttore della Direzione Entrate Tributarie del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto";

Il Direttore

F.to: N. Mattera;

in data 30 gennaio 2025, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.;

Il Direttore

F.to: C. F. Cellucci;

in data 30 gennaio 2025, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto".

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci.

Dato atto che

le Commissioni Capitoline Permanenti I – Bilancio e IV – Ambiente, nella seduta congiunta del 7 febbraio 2025, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta di deliberazione in esame è stata svolta, da parte della Segretaria Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Visti

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228;

la Deliberazione di ARERA n. 363 del 3 agosto 2021;

la Deliberazione di ARERA n. 389 del 3 agosto 2023;

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 104 del 29 maggio 2023;

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 51 del 30 aprile 2024 (PEF 2024-2025);

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 139 del 2 maggio 2024;

il Regolamento Generale delle Entrate di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 181 del 18 dicembre 2024.

Per quanto esposto in narrativa

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

1. di approvare, in correlazione al costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le misure della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'annualità 2025, come da Piano Economico Finanziario 2024-2025, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 51 del 30 aprile 2024, come previsto da ARERA con le Deliberazioni n. 363/2021 e n. 389/2023 citate in premessa, per un costo complessivo pari a € 862.962.811,41;
2. di dare atto che, applicando le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione di ARERA n. 2/2021 citate in premessa, pari ad € 54.128.407,68, e le coperture dei costi relativi agli immobili di proprietà di Roma Capitale, pari ad € 5.811.836,93, il prelievo per l'anno 2025 a carico dell'utenza sarà pari a € 803.022.566,80 di cui € 285.573.960,71 per costi fissi (il 35,56%) e € 517.448.606,09 per costi variabili (il 64,44%), come da algoritmo di calcolo (Allegato 1) e glossario delle sigle utilizzate (Allegato 2) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. di ripartire il predetto carico di prelievo complessivo nel modo seguente:
 - a) **costi fissi** del servizio di cui al punto 2, nella misura del 47,78% per le utenze domestiche (TaRi-FD) pari a € 136.447.238,43 e del 52,22% per le utenze non domestiche (TaRi-FND) pari a € 149.126.722,29;
 - b) **costi variabili** del servizio di cui al punto 2, nella misura del 42,58% per le utenze domestiche (TaRi-VD) e del 57,42% per le utenze non domestiche (TaRi-VND) pari, rispettivamente a € 220.329.616,47 ed € 297.118.989,62;
4. di approvare i coefficienti necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa del tributo, come segue:
 - a) i coefficienti Ka e Kb per le **utenze domestiche**, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella relativa ai Comuni con più di 5.000 abitanti (1a dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999) e nella misura applicata indicata nella tabella 2 di cui al medesimo Allegato - come da prospetto Allegato 3 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - b) per le **utenze non domestiche** i coefficienti Kc (coefficiente potenziale di produzione) e Kd (coefficiente di produzione kg/m² all'anno), necessari ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa, per le motivazioni espresse in narrativa - come da prospetto Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di approvare, conseguentemente, per i motivi esposti in premessa, per ogni categoria e sottocategoria di utenza domestica e non domestica, le tariffe della tassa sui rifiuti (TaRi), al netto del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (5%), come dettagliatamente specificato nei prospetti Allegati 3 e 4, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

6. di stabilire le percentuali di riduzione per le seguenti tipologie di agevolazione, come riportate nel seguente prospetto, precisando che per tutte le agevolazioni previste dal Regolamento TaRi vigente, qualora ci siano più agevolazioni che insistono sulla medesima utenza, queste verranno applicate, una alla volta, sulla quota residua imponibile secondo l'ordine temporale di adozione della relativa agevolazione partendo dalla meno recente:


c	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Autocompostaggio	30%	-
Autocompostaggio, compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose "prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche" e pratica del compostaggio di comunità	-	10%
Spreco alimentare	-	fino al 25%, come da determinazione dirigenziale n. Rep. QL/1895 del 17/12/2021, integrata dalla determinazione dirigenziale n. Rep. NA/187 del 22/12/2022.

- 7 di dare atto, infine, che le tariffe approvate con la presente Deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

ROMA



ALLEGATO N.1 – Algoritmo di calcolo della Ta.Ri. di Roma Capitale



* Ta.Ri. di riferimento al netto delle detrazioni.

ROMA



ALLEGATO N. 2 - Glossario acronimi

TaRi-F	Quota Fissa complessiva TaRi
Tari-V	Quota Variabile complessiva TaRi
TaRi-FD	Quota Fissa Domestica TaRi
TaRi-FND	Quota Fissa Non Domestica TaRi
TaRi- VD	Quota Variabile Domestica TaRi
TaRi-VND	Quota Variabile Non Domestica TaRi
Ka	Coefficiente di adattamento per attribuzione parte fissa utenza domestica che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
Quf	Quota unitaria (€/m ²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka)
Kb	Coefficiente proporzionale di produttività per attribuzione parte variabile utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
Quv	Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)
Cu	Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche
Cua	Costo unitario(€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
Kd	Coefficiente potenziale di produzione per attribuzione parte variabile utenza non domestica che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività
Kc	Coefficiente potenziale di produzione in kg/m ² anno per attribuzione parte fissa utenza non domestica che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività
Qaf	Quota unitaria parte fissa utenze non domestiche

ROMA


ALLEGATO N. 3 – TARIFFE per UTENZE DOMESTICHE

Descrizione	Ka*	Kb*	Tariffa** (parte fissa) € al mq.	Tariffa** (parte variabile) € all'anno
Abitazione e Pertinenze (1 occupante)	0,86	1,00	2,52821	17,86480
Abitazione e Pertinenze (2 occupanti)	0,94	1,80	3,29535	32,15663
Abitazione e Pertinenze (3 occupanti)	1,02	2,10	3,32461	37,51607
Abitazione e Pertinenze (4 occupanti)	1,10	2,20	3,34883	39,30255
Abitazione e Pertinenze (5 occupanti)	1,17	2,90	3,37948	51,80791
Abitazione e Pertinenze (da 6 in poi occupanti)	1,23	3,40	3,40143	60,74031

* Coefficienti definiti dal D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione della parte fissa (Ka) e della parte variabile (Kb) della tariffa. Il coefficiente Ka si riferisce alla tabella relativa ai Comuni con più di 5000 abitanti, nelle regioni centrali del Paese ed è definito dalla legge in misura fissa. Il coefficiente Kb applicato è compreso tra i valori minimi e massimi indicati dal medesimo D.P.R. 158/1999.

ROMA


ALLEGATO N. 4 – TARIFFE per UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione	Kc*	Kd*	Tariffa (parte fissa) € al mq.	Tariffa (parte variabile) € al mq.
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose.	0,43	3,98	1,46368	3,08816
3	Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili, sale giochi.	0,39	3,60	1,32752	2,79331
4	Autorimesse, Stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili e magazzini senza vendita.	0,52	4,80	1,77003	3,72441
4A	Autorimesse esercitate in via esclusiva non annesse ad altre attività commerciali	0,21	1,92	0,70801	1,48977
5	Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi, superfici d'acqua destinate ad ormeggio.	0,74	6,78	2,51889	5,26074
6	Stabilimenti balneari (gli esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie).	0,56	5,20	1,90619	4,03478
7	Esposizioni e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai centri commerciali	0,56	5,12	1,90619	3,97271
8	Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3). Bed&breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze se gestite in forma imprenditoriale.	0,85	7,80	2,89332	6,05217
8A	Agriturismi	0,34	3,12	1,15733	2,42087
9	Case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili).	0,89	8,21	3,02948	6,37030
10	Uffici e agenzie.	1,47	13,55	5,00374	10,51371
11	Banche, istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico) e studi professionali.	0,86	7,89	2,92736	6,12201
12	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, enoteche senza somministrazione ed altri beni durevoli.	1,22	11,26	4,15277	8,73686
13	Edicole farmacie tabacchi plurilicenze.	1,44	13,21	4,90163	10,24990
14	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato.	0,86	7,90	2,92736	6,12977
15	Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli.	1,59	14,63	5,41221	11,35171
16	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista, nail center, centri tatuaggi toletta animali domestici.	0,98	9,00	3,33583	6,98328
17	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc.	0,87	8,02	2,96140	6,22288
18	Attività industriali con capannoni di produzione.	0,89	8,20	3,02948	6,36254
19	Attività artigianali di produzione di beni specifici.	0,70	6,50	2,38274	5,04348
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgerie.	3,50	32,00	11,91368	24,82943
21	Bar, caffè, pasticcerie.	3,08	28,50	10,48404	22,11371
22	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari che sono inseriti nella categoria 19)	1,90	17,60	6,46743	13,65619
23	Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto.	4,23	38,90	14,39853	30,18328
24	Ipermercati di generi misti / plurilicenza alimentari e/o miste	1,98	18,20	6,73974	14,12174
25	Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari.	3,48	32,00	11,84560	24,82943
26	Discoteche, night club.	0,74	6,80	2,51889	5,27625

* Coefficienti definiti dal D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione della parte fissa (Kc) e della parte variabile (Kd) della tariffa. Il coefficiente Kc si riferisce alla tabella relativa ai Comuni con più di 5000 abitanti, nelle regioni centrali del Paese ed è definito dalla legge in misura fissa. Il coefficiente Kd applicato è compreso tra i valori minimi e massimi indicati dal medesimo D.P.R. 158/1999.

(OMISSIS)

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale Vicario dott. Gianluca VIGGIANO.

(OMISSIS)

La Presidente invita quindi l'Assemblea a procedere alla votazione, con sistema elettronico, della sopra riportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli, 1 contrario e l'astensione dei Consiglieri Barbato, De Gregorio e Nanni.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Celli, Converti, Corbucci, Fermariello, Ferraro, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Petrolati, Tempesta, Trabucco e Trombetti.

Ha espresso voto contrario il Consigliere Carpano.

La presente Deliberazione assume il n. 77.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, a seguito di successiva votazione effettuata con sistema elettronico, dichiara con 25 voti favorevoli, 1 contrario e l'astensione dei Consiglieri Barbato e Politi, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Celli, Converti, Corbucci, Di Stefano, Fermariello, Ferraro, Luparelli, Marinone, Michetelli, Nanni, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Quarzo, Tempesta, Trabucco e Trombetti.

Ha espresso voto contrario la Consigliera Melito.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
L. MASSIMIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 5 marzo 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 marzo 2025.

Li, 5 marzo 2025

SEGRETARIATO GENERALE
LA VICE SEGRETARIA GENERALE

F.to: L. Massimiani